

COMUNE DI SACROFANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 22 del 28/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI E VALORI IMU 2020

L'anno 2020, addì **ventotto** del mese di luglio alle ore **16.10** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica Ordinaria di seconda convocazione. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	PRESENTE	ASSENTE
CAPPARELLA ROSELLA	Presidente	Х	
NICOLINI PATRIZIA	Sindaco	Х	
TESTA CLAUDIO	Consigliere	Х	
D'ARMINI ALESSANDRO	Consigliere	Х	
FANI CATERINA	Consigliere	Х	
FERRAZZI MARCO	Consigliere	Х	
STAFFOLI ANTONELLA	Vicepresidente	Х	
VIDIRI LAURA	Consigliere	Х	
DI DOMENICANTONIO	Consigliere	Х	
FRANCESCA			
FELICI ISABELLA	Consigliere	Х	
LUZZI TOMMASO	Consigliere	Х	
NANNI NICOLA	Consigliere		Χ
SERATA CONCETTA	Vicepresidente	Х	

Presenti:12 Assenti: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Paola Pelliccioni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE, **Rosella Capparella**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI E VALORI IMU 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160:
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota ordinaria finale pari al 9,3 per mille, per i terreni, le aree edificabili e gli immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6 per mille aliquota TASI applicabile pari a 1,3 per mille somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
- 2) aliquota pari al 7,6 per mille, per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6 per mille aliquota TASI applicabile pari a 1,3 per mille somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
- 3) aliquota pari al 3,5 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; (aliquota massima IMU 6 per mille aliquota TASI applicabile pari a 2,5 per mille somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 6 per mille);
- 4) detrazione per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 5) aliquota pari al 2 per mille per i fabbricati rurali (con esenzione di quelli rientranti nella tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013);

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

Fattispecie TASI 2019	Aliquota/Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze	
(esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e	
pertinenze)	0,25%
Altri immobili	0,13%
Fabbricati rurali di tipologia strumentale ex art. 1	
comma 708 Legge 147/2013	0,1%

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'<u>articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557</u>, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo

dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune di Sacrofano ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari al gettito potenziale gettito degli esercizi precedenti derivante dall' IMU che dalla TASI, tributo quest'anno soppresso, al netto della quota di alimentazione del FSC;

Che quanto previsto potrà essere potenzialmente garantito con l'accorpamento "tecnico" delle aliquote IMU/TASI approvate per l'anno 2019;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, che tengano conto del gettito in precedenza potenzialmente garantito dal tributo TASI soppresso con decorrenza 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,3 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado : aliquota 8,9 per mille;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) terreni agricoli, se non esenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 9) Detrazione per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Vista anche la propria Deliberazione di C.C. n. 36 del 20.12.2017, con la quale è stata adottata la variante al P.R.G. vigente;

Considerato che:

- da giurisprudenza ormai consolidata, l'edificabilità di un'area, a fini ICI, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel PRG "adottato" dal Comune (Corte di Cassazione nella sentenza n. 4088 del 2015).
- la normativa dell'Imu non contiene espressa definizione di area edificabile, tuttavia, vi è un esplicito richiamo alle definizioni recate, in ambito Ici, nell'articolo 2, del D.Lgs. n. 504/92. In proposito, deve essere ricordato che l'articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ha fornito una interpretazione autentica della nozione di area edificabile valevole per tutte le imposte,

stabilendo quanto segue :" 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo."

In virtù della disposizione appena richiamata:

- si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali.
- l'adozione alla variante del PRG vigente comporterà un potenziale incremento di gettito del tributo in esame;

Che si ritiene pertanto opportuno, per gli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2020 quanto disposto con Deliberazione di C.C. n. 13/2018, con la quale sono stati determinati i valori venali delle aree edificabili;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 5 (Tributi), ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio 3 (Finanziario), ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Espone il Cons. Testa, informando dell'accorpamento tecnico delle aliquote IMU/TASI la Cons. Serata interviene per capire le modalità di pagamento dell'Imu sui terreni, in particolare per sapere se gli uffici predispongano il pagamento già compreso di tutto. Risponde il Cons. Ferrazzi che gli uffici saranno a disposizione di chi non riesce ad interagire con il sistema operativo.

Con la seguente votazione, voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 3 (Felici I. Luzzi T. Serata C.), resi per alzata di mano, proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- **A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,3 per mille;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;*
 - 5) fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado : aliquota 8,9 per mille;
 - 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 7) terreni agricoli, se non esenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
 - 9) Detrazione per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

* per gli immobili di categoria D la quota pari al 7,6 per mille è destinata allo Stato.

- **B)** Di confermare per l'anno 2020 i valori venali di riferimento delle aree edificabili approvati con Deliberazione di C.C. n. 13/2018 ai fini IMU;
- **C)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- **D)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 3 (Felici I. Luzzi T. Serata C.),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE Rosella Capparella

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Paola Pelliccioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data , numero per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ed Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE Maiorchini Carlo

ESECUTIVITA'
Il presente atto è esecutivo:
 () Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata. (x) Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.
IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Paola Pelliccioni
Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti
ATTESTA
I) Che la presente deliberazione: II)
° E' stata pubblicata per 15 giorni dal ° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n del ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000
Sacrofano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Pelliccioni



COMUNE DI SACROFANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 22 del 28/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI E VALORI IMU 2020

L'anno 2020, addì **ventotto** del mese di luglio alle ore **16.10** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica Ordinaria di seconda convocazione. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	PRESENTE	ASSENTE
CAPPARELLA ROSELLA	Presidente	Х	
NICOLINI PATRIZIA	Sindaco	Х	
TESTA CLAUDIO	Consigliere	Х	
D'ARMINI ALESSANDRO	Consigliere	Х	
FANI CATERINA	Consigliere	Х	
FERRAZZI MARCO	Consigliere	Х	
STAFFOLI ANTONELLA	Vicepresidente	Х	
VIDIRI LAURA	Consigliere	Х	
DI DOMENICANTONIO	Consigliere	Х	
FRANCESCA			
FELICI ISABELLA	Consigliere	Х	
LUZZI TOMMASO	Consigliere	Х	
NANNI NICOLA	Consigliere		Х
SERATA CONCETTA	Vicepresidente	X	

Presenti:12 Assenti: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE, seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Dott.ssa Paola Pelliccioni il

Rosella Capparella , dichiara aperta la

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI E VALORI IMU 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160:
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota ordinaria finale pari al 9,3 per mille, per i terreni, le aree edificabili e gli immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6 per mille aliquota TASI applicabile pari a 1,3 per mille somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
- 2) aliquota pari al 7,6 per mille, per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado; (aliquota massima IMU 10,6 per mille aliquota TASI applicabile pari a 1,3 per mille somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);
- 3) aliquota pari al 3,5 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; (aliquota massima IMU 6 per mille aliquota TASI applicabile pari a 2,5 per mille somma IMU + TASI non superiore all'aliquota massima IMU del 6 per mille);
- 4) detrazione per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 5) aliquota pari al 2 per mille per i fabbricati rurali (con esenzione di quelli rientranti nella tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013);

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

Fattispecie TASI 2019	Aliquota/Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze	
(esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e	
pertinenze)	0,25%
Altri immobili	0,13%
Fabbricati rurali di tipologia strumentale ex art. 1	
comma 708 Legge 147/2013	0,1%

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'<u>articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557</u>, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo

dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune di Sacrofano ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari al gettito potenziale gettito degli esercizi precedenti derivante dall' IMU che dalla TASI, tributo quest'anno soppresso, al netto della quota di alimentazione del FSC;

Che quanto previsto potrà essere potenzialmente garantito con l'accorpamento "tecnico" delle aliquote IMU/TASI approvate per l'anno 2019;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, che tengano conto del gettito in precedenza potenzialmente garantito dal tributo TASI soppresso con decorrenza 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,3 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado : aliquota 8,9 per mille;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) terreni agricoli, se non esenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 9) Detrazione per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Vista anche la propria Deliberazione di C.C. n. 36 del 20.12.2017, con la quale è stata adottata la variante al P.R.G. vigente;

Considerato che:

- da giurisprudenza ormai consolidata, l'edificabilità di un'area, a fini ICI, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel PRG "adottato" dal Comune (Corte di Cassazione nella sentenza n. 4088 del 2015).
- la normativa dell'Imu non contiene espressa definizione di area edificabile, tuttavia, vi è un esplicito richiamo alle definizioni recate, in ambito Ici, nell'articolo 2, del D.Lgs. n. 504/92. In proposito, deve essere ricordato che l'articolo 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, ha fornito una interpretazione autentica della nozione di area edificabile valevole per tutte le imposte,

stabilendo quanto segue :" 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo."

In virtù della disposizione appena richiamata:

- si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali.
- l'adozione alla variante del PRG vigente comporterà un potenziale incremento di gettito del tributo in esame;

Che si ritiene pertanto opportuno, per gli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2020 quanto disposto con Deliberazione di C.C. n. 13/2018, con la quale sono stati determinati i valori venali delle aree edificabili;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 5 (Tributi), ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio 3 (Finanziario), ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Espone il Cons. Testa, informando dell'accorpamento tecnico delle aliquote IMU/TASI la Cons. Serata interviene per capire le modalità di pagamento dell'Imu sui terreni, in particolare per sapere se gli uffici predispongano il pagamento già compreso di tutto. Risponde il Cons. Ferrazzi che gli uffici saranno a disposizione di chi non riesce ad interagire con il sistema operativo.

Con la seguente votazione, voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 3 (Felici I. Luzzi T. Serata C.), resi per alzata di mano, proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- **A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,3 per mille;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;*
 - 5) fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado : aliquota 8,9 per mille;
 - 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 7) terreni agricoli, se non esenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
 - 9) Detrazione per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

* per gli immobili di categoria D la quota pari al 7,6 per mille è destinata allo Stato.

- **B)** Di confermare per l'anno 2020 i valori venali di riferimento delle aree edificabili approvati con Deliberazione di C.C. n. 13/2018 ai fini IMU;
- **C)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- **D)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 3 (Felici I. Luzzi T. Serata C.),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE Fto Rosella Capparella IL SEGRETARIO COMUNALE Fto Dott.ssa Paola Pelliccioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data , numero per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ed Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE Maiorchini Carlo

			_
ECEC	ITT\	/TT	A '
FSFU		7 1 1	4

Il presente atto è esecutivo: () Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata. (x) Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.				
	IL SEGRETARIO COMUNALE Fto Dott.ssa Paola Pelliccioni			
Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti ATTEST I) Che la presente deliberazione: II) ° E' stata pubblicata per 15 giorni dal ° Costituisce conferma della deliberazione del ai sensi dell'art. 127 c.2 D.	l zione di Giunta Comunale n			
Sacrofano, li	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Paola Pelliccioni			

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE drssaPelliccioni Paola